

Sergio Alessandri

## BREVI CONSIDERAZIONI IN TEMA DI *IUS PIGNORIS DEL FISCO. ANCORA SU D. 49.14.46.3, HERMOGENIANUS VI IURIS EPITOMATARUM\**

1. È stato rilevato in maniera convincente che il giurista Ermogeniano nei suoi *libri iuris epitomarum*, non si sia limitato a sintetizzare opere della giurisprudenza classica, ma che abbia compiuto una rilevante attività originale volta ad armonizzare soluzioni consolidate, eliminando il *ius controversum*, e mostrando particolare attenzione verso l'orientamento consolidato della cancelleria imperiale<sup>1</sup>.

Con Ermogeniano, pertanto, si sarebbe portato a compimento quel processo di trasformazione dell'attività giurisprudenziale, che aveva cominciato a manifestarsi già durante la fine dell'età severiana, un contesto storico, caratterizzato da profondi cambiamenti politici, sociali e culturali e che avvia il passaggio da un sistema normativo prevalentemente fondato sull'attività rispondente dei giuristi ad uno che si presenta, invece, come il risultato esclusivo dell'attività legislativa imperiale<sup>2</sup>. I giuristi dell'epoca, Callistrato, Trifonino, Marciano, Macro, Modestino, pienamente consapevoli del radicale processo di trasformazione che caratterizza il momento storico, concentrano la propria attenzione su istituzioni centrali dell'amministrazione imperiale<sup>3</sup>, al fine di fornire agli amministratori imperia-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> E. DOVERE, *Scienza del diritto e burocrazia*. Hermogenianus iuristor, Bari, 2017, p. 161 ss., in part. p. 163 s., con discussione della bibliografia.

<sup>2</sup> Al riguardo, v. A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, p. 249 ss., il quale considera fattore determinante di questa svolta proprio l'attività dei giuristi severiani.

<sup>3</sup> A. SCHIAVONE, *Linee di storia*, cit., p. 241 s. e p. 251; ID., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2017<sup>2</sup>, p. 398. Diversamente M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Bari, 2004<sup>10</sup>, p. 221 s., il quale ritiene, alla luce di

li strumenti di facile consultazione, in cui i principi da seguire fossero conoscibili, uniformi e ben definiti<sup>4</sup>. Si tratta di una produzione letteraria che rivelerebbe la propria destinazione ad un pubblico specializzato, composto da magistrati e funzionari imperiali. Una tendenza costante che rivela lo sforzo intellettuale della giurisprudenza tardo severiana, tutta volta ad elaborare una visione unitaria e organica dell'amministrazione imperiale, giunta a una fase matura di stabilizzazione<sup>5</sup>.

Le *Epitomi* miravano, pertanto, ad offrire una diffusione sintetica dell'imprescindibile, ma frastagliato, sapere giurisprudenziale, che almeno in ambienti meno acculturati, risultava di difficile comprensione e applicazione: garantire risposte immediate alle necessità interne degli *officia* (e, verosimilmente, anche dei *decuriones*, ai quali a partire dall'età diocleziana competono funzioni e sui quali, di conseguenza, ricado-

---

D. 36.1.76.1, Paul. 2 *decr.*, che ancora in età severiana i giuristi svolgevano la funzione di consiglieri del principe in un rapporto quasi paritetico, a differenza di quanto sarebbe avvenuto nel periodo successivo; v. anche L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 81 ss.

<sup>4</sup> F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (trad. it.), Firenze, 1968, p. 247 ss. e nt. 1, riconduce a questa tendenza l'affermazione di autonome trattazioni in materia finanziaria (i libri de *censibus* di Paolo e Ulpiano; libri de *iure fisci* di Paolo e Callistrato; i libri de *re militari* di Menandro e Macro). Si trattava, comunque, come rileva A. SCHIAVONE, *Linee di storia*, cit., p. 242; Id., *Ius*, cit., p. 398, di una grande stagione della scienza giuridica romana, l'ultima, avviatasi nel secolo della crisi ma che si caratterizzava per uno straordinario fervore intellettuale e che rivelava un miracoloso equilibrio tra tendenze nuove e sapere tradizionale; v. anche L. DE GIOVANNI, *Istituzioni*, cit. p. 83.

<sup>5</sup> In particolare, con riferimento alla scelta operata da Macro per una dimensione abbastanza ridotta di tutte le sue opere (due libri), ipotizzano un simile destinazione pratica D. LIEBS, *Römische Provinzialjurisprudenz*, in *ANRW*, 2, 15, Berlin-New York 1976, p. 341; F. NASTI, *L'attività normativa di Severo Alessandro*, I, *Politica di governo. Riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli, 2006, p. 95 e nt. 139, la quale dà inoltre risalto all'attualità di contenuto dell'*ad legem vicensimam hereditatium* e del *de appellationibus*, come alla riconducibilità del *de officio praesidis* e del *de iudiciis publicis* al genere della letteratura pratica; sulla figura e attività letteraria di Macro, v. da ultimo S. ALESSANDRI, *Aemilius Macer. De officio praesidis, Ad legem XX hereditatium, De re militari, De appellationibus*, Roma-Bristol, 2020, p. 5 ss.

no oneri un tempo dei procuratori imperiali)<sup>6</sup>, nonché massime per le sedi periferiche<sup>7</sup>.

2. Un esempio significativo di questa attività epitomatoria è offerto da un frammento tratto dal VI libro delle *Epitomi*:

D. 49.14.46.3, Hermog. 6 *iur. ep.*: *fiscus semper*<sup>8</sup> *habet ius pignori*.

---

<sup>6</sup> G. KLINGENBERG, *Die venditio ob tributorum cessationem facta*, in *ZSS*, 109, 1992, p. 364.

<sup>7</sup> Così E. DOVERE, *Scienza del diritto*, cit., p. 169 ss. e, in part., p. 173, che ritiene l'opera di Ermogeniano idealmente destinata esclusivamente ad un uso interno: i funzionari imperiali, soprattutto quelli privi di adeguata preparazione culturale e che, comunque, erano chiamati ad agire lontano dagli uffici centrali in assenza di principi stabili e uniformi.

<sup>8</sup> P. KRÜGER, *nt. ad l.*, ritiene l'avverbio *semper* frutto di interpolazione; così anche F. KNIEP, *Societas publicanorum*, Jena, 1896, p. 221; L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig, 1908, p. 370 ss.; P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano*, II, *Garanzie reali*, Padova, 1963, p. 122, il quale ritiene che fino a tutta l'età severiana non si fosse affermato il principio del privilegio generale del fisco su tutto il patrimonio dei privati *velut iure pignoris*, indipendentemente dal titolo del credito, ma che esso, invece, si sarebbe affermato in età bizantina; J. MIQUEL, *El rango hipotecario en el derecho romano*, in *AHDE*, 29, 1959, p. 288; H. WAGNER, *Die Entwicklung der Legalthypothecken am Schuldnervermögen im römischen Recht (bis zur Zeit Diokletians)*, Köln-Wien, 1974, p. 114 e, in part., p. 122. S. BOLLA, *Die Entwicklung des Fiskus zum Privatrechtssubjekt mit Beiträgen zur Lehre vom aerarium. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung*, Prag, 1938, p. 83, rileva che l'avverbio è stato ritenuto interpolato, ma ne evidenzia, invece, la centralità nel ragionamento di Ermogeniano. F. WIEACKER, *Protopraxie und "ius pignoris" in klassischen Fiskalrecht*, in *Festschrift Paul Koschaker, mit Unterstützung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und der Leipziger Juristenfakultät zum 60. Geburtstag überreicht von seinen Fachgenossen*, I, Weimar, 1939, p. 251 s., pur riconoscendo che l'avverbio si può ascrivere al giurista postclassico Ermogeniano e che esso conferisce al principio un carattere lapidario, spurio e inconsistente, ritiene, però, che l'intero passaggio non fornisce prove a favore o contro un classico vincolo generale a favore del fisco. Propenderebbe, inoltre, per la sua genuinità S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, III, Napoli, 1940, p. 142, nt. 2, il quale ipotizza, però, un'interpolazione privativa di *capiendi* o di altra locuzione simile.

Il giurista riconosce il generale *ius pignoris* a favore del fisco<sup>9</sup>, per poi porlo in correlazione con la facoltà riconosciuta al debitore di opporre compensazione al fisco<sup>10</sup>, facoltà espressamente prevista nel successivo § 4<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Con riferimento alle testimonianze papiracee dell'Egitto Romano, è attestato che il patrimonio (νόπος) dei liturghi e dei conduttori di fondi imperiali, al momento dell'assunzione dell'incarico liturgico o della conclusione del contratto di locazione, viene valutato e vincolato a garanzia di eventuali futuri crediti dell'amministrazione e, in caso di inadempimento, il responsabile dell'amministrazione procede alla vendita forzata; cfr., per le vendite a seguito di inadempimento da parte di conduttori di beni imperiali, BGU II, 650 (= W. Chrest. 365; 46/7 d.C.); CPR I, 1 (= M. Chrest. 220=SPP XX, 1; 83/84 d.C.) e SB X, 10527 (151/152 d. C.), su cui v. la sintesi di S. ALESSANDRI, *I poteri di gestione del procurator Caesaris. Note in margine a D. 1,19,1,1, Ulpianus, libro XVI ad edictum*, in *BStudLat*, 44, 2014, p. 501 ss.; per quelle a seguito di mala gestione di un incarico liturgico, cfr. P. Oxy. ined. (= E.G. TURNER, *Papyrologist at Work*, Durham, 1973, p. 44 s.; 147/148 d.C.); BGU II, 462 (= W. Chrest. 376), su cui v. S. ALESSANDRI, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano*, II, *Da Nerva a Commodo*, Bari, 2012, p. 54 ss. e p. 79 ss.; SB XX, 14292 (= P. Rob. inv. 4; 214-giugno 225 d.C.), su cui v. S. ALESSANDRI, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano*, III, *Da Settimio Severo a Diocleziano*, Bari, 2017, p. 23 ss. Per ulteriori indicazioni, in particolare, in riferimento all'istituto della γεννηματογραφία, v. S. ALESSANDRI, *Sulla γεννηματογραφία nell'Egitto romano*, in *BStudLat*, 47, 2017, p. 228 ss. Nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore della riscossione di imposte, ai funzionari imperiali responsabili della gestione delle stesse, poi, è riconosciuta la facoltà di confiscare, con la collaborazione anche dei funzionari territorialmente competenti, il patrimonio dell'inadempiente e di procedere alla vendita forzata; cfr. P. Oxy. LX, 4060 (26 maggio-24 giugno 161 d.C.), su cui v. S. ALESSANDRI, *Da Nerva a Commodo*, cit., p. 94 ss.; BGU I, 106 (= W. Chrest. 174; 27 maggio 199 d.C.), su cui v. S. ALESSANDRI, *Da Settimio Severo a Diocleziano*, cit., p. 12 ss.

<sup>10</sup> Ritiene, invece, che il § 3 prenda in esame una problematica a sé stante rispetto quelle esaminate nei paragrafi successivi, H. WAGNER, *Die Entwicklung*, cit., p. 113.

<sup>11</sup> D. 49, 14, 46, 4, Hermog. 6 iur. ep.: *Qui compensationem opponit fisco, intra duos menses debitum sibi docere debet*. B. BIONDI, *La compensazione nel diritto romano*, Cortona, 1927, p. 204 e p. 364 s., sostiene che il frammento non riguarda la materia della compensazione tra fisco e privati, ma rappresenta un confuso richiamo alla prassi secondo cui un debitore del fisco, che abbia estinto il proprio debito, disponga di un termine di due mesi entro il quale esigere il proprio credito. Non sussistono, in realtà, elementi per contestare l'autenticità del frammento; v. S. SOLAZZI, *La compensazione nel diritto romano*, Napoli, 1950<sup>2</sup>, p. 124 s.; P. CERAMI, 'Contrahere cum fisco', in *AUPA*, 24, 1973, p. 320 ss.; G. BOULVERT, *L'autonomie du droit fiscal: le cas des ventes*, in *ANRW*, 2.14, Berlin-New York, 1982, p. 845, nt. 246; S. PULIATTI, *Il "De iure*

Si può ritenere, quindi, che al debitore fiscale, esposto al rischio di confisca, sia concesso un termine di due mesi per esibire le prove del proprio credito nei confronti del fisco, da porre in compensazione. Di recente il principio qui enunciato da Ermogeniano è stato, invece, inteso nel senso che accollerebbe al convenuto, che eccepisce la compensazione, l'onere della prova, anche in considerazione del fatto che il debitore che afferma di aver assolto il pagamento a favore del fisco deve esibire la relativa quietanza<sup>12</sup>. In realtà, il dato testuale non sembra avallare questa interpretazione: nel § 5 vengono esplicitamente indicate le fattispecie nelle quali è preclusa al debitore fiscale la facoltà di eccepire compensazione al fisco<sup>13</sup>. Si

---

fisci” di Callistrato e il processo fiscale in età severiana, Milano, 1992, p. 323; A. AGUDO RUIZ, *La compensación en las obligaciones ex contractu entre particulares y fisco*, in *RGDR*, 20, 2013, p. 15.

<sup>12</sup> S. PULIATTI, *Callistratus*. Opera, Roma-Bristol, 2020, p. 390 s.

<sup>13</sup> D. 49, 14, 46, 5, Hermog. 6 *iur. ep.*: *Ut debitoribus fisci quod fiscus debet compensetur, saepe constitutum est: excepta causa tributaria [Mommsen: tributorum] et stipendiorum, item pretio rei a fisco emptae et quod ex causa annonaria debetur*. Il frammento condensa principi consolidatisi nel tempo e seguiti costantemente dalla cancelleria imperiale (sull'espressione *saepe constitutum*, v. F. CASAVOLA, *Scienza, potere imperiale, ordinamento giuridico nei giuristi del II secolo*, in *Iura*, 27, 1976, p. 31 e nt. 38; D. LIEBS, *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in *ZSS*, 100, 1983, p. 505; T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers. 2<sup>nd</sup> Edition completely revised. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts, 193-303 A.D.*, Oxford, 1994, p. 179 e nt. 527; E. DOVERE, *Gli orizzonti dei 'Libri iuris ermogeniani'*, in *Iura*, 59, 2011, p. 182 nt. 21). In un contesto nel quale si conferma che la compensazione è ammessa solo nei rapporti contrattuali con il fisco, sorprende che tra le eccezioni di natura pubblicistica (relative al pagamento di tributi), in base alle quali non è consentito opporre compensazione al fisco, compaia il prezzo di una *res a fisco empt*. Ed in effetti, questa è stata considerata come un'eccezione alle disposizioni consolidate in materia di vendite fiscali. Tale testimonianza porterebbe ad escludere la compensazione ogni qualvolta un privato sia obbligato nei confronti del fisco per crediti di natura tributaria, annonaria e/o relativi al prezzo di una cosa acquistata dal fisco: ossia in forza di titoli legati al soddisfacimento di esigenze pubblicistiche. Ciò si comprende bene, anche per il prezzo di una *res a fisco empt*, se si considera il contesto e la struttura logica del ragionamento del giurista: si noterà, infatti, che il riferimento, anche se non espressamente dichiarato, non è ad un negozio di *emptio venditio* pura e semplice, ma verosimilmente ad una vendita forzata a causa del mancato pagamento di tributi, cioè ad una vendita in cui il prezzo costituirebbe il surrogato del *tributum* non versato che porrebbe, pertanto, tale negozio

può plausibilmente ipotizzare che il giurista, dopo aver affermato la sussistenza di un diritto generale di pegno a favore del fisco, abbia poi preso in considerazione i termini perentori, entro i quali eccepire eventualmente compensazione, e le fattispecie – definite in negativo – nelle quali è ammessa la compensazione *adversus fiscum*. La previsione di un termine così stretto (due mesi) per opporre compensazione al fisco deriverebbe, inoltre, dalla necessità per l'amministrazione imperiale di avviare e concludere, in tempi abbastanza rapidi, la procedura di vendita forzata del patrimonio di un debitore fiscale inadempiente<sup>14</sup>.

Già in altra sede stata è stata sostenuta la genuinità dell'avverbio *semper* e l'autenticità sostanziale del principio affermato nel frammento ermogeniano<sup>15</sup>, appare opportuno tuttavia verificarne la portata, procedendo al confronto con altri luoghi dell'evidenza giurisprudenziale nonché con inter-

---

sullo stesso piano delle altre fattispecie pubblicistiche, per le quali la compensazione non è ammessa.

<sup>14</sup> Sarebbe possibile, inoltre, un confronto tra D. 49.14.46.4 ed una costituzione imperiale del 383 d.C., in cui si disciplina l'uso in giudizio del materiale probatorio, CTh. 11.30. 41 [IMPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS, et THEODOSIUS AAA. AD AMMIANUM COMI(ITEM) R(ERUM) P(RIVATARUM)]: *Sane tempora tantum volumus privatis fiscalibusque causis non esse communia, ut antiquo iure fiscalia negotia intra duos menses in eadem provincia, intra quattuor in contigua, intra sex in transmarina dicantur*. A. RINAUDO, *La compensazione adversus fiscum nelle fonti giuridiche severiane ed epiclassiche*, in *TSDP*, 7, 2014, p. 36 ss., condividendo l'ipotesi già avanzata da C. APPLETON, *Histoire de la compensation en droit romain*, Paris, 1895, p. 520 ss., ritiene infatti, che la disposizione riportata nel frammento di Ermogeniano vada posta in correlazione con la costituzione di IV secolo, in cui si stabilisce che, in conformità con disposizioni consolidate (*antiquo iure*), nei giudizi fiscali il termine per presentare il materiale probatorio sia di due mesi nella stessa provincia, mentre tale termine si dilati a quattro o sei mesi nel caso in cui le prove provengano, rispettivamente, da una provincia contigua o da una transmarina; su tale costituzione v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana*, in *AARC*, 11, 1997, p. 166 ss. [= Id., *Imperium Mixtum. Scritti scelti di Diritto Romano, con una nota di lettura di F. Grelle*, Napoli, 2013, p. 222 ss.], che dà risalto alla tendenza della cancelleria imperiale a contenere i tempi del processo fiscale.

<sup>15</sup> S. ALESSANDRI, *Alcune considerazioni in tema di compensazione adversus fiscum*, in *Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, a cura di E. DOVERE, Bari, 2018, p. 82.

venti della cancelleria imperiale, nei quali viene riconosciuto il *ius pignoris* del fisco e disciplinato nel caso di concorso di crediti privilegiati.

3. In primo luogo, occorre prendere in considerazione due costituzioni di Caracalla, del 213 e del 214 d.C., che sancirebbero un privilegio del fisco *vice pignorum* (*veluti pignoris titulo*) su tutti i beni presenti e futuri dei privati, rispettivamente per i crediti tributari e per quelli di natura contrattuale<sup>16</sup>.

C.I. 8.14(15).1, Imp. Antoninus A. Sperato: *Universa bona eorum qui censetur vice pignorum tributis obligata sunt.*

C. I. 8.14(15).2, Imp. Antoninus A. Proculo: *Certum est eius qui cum fisco contrahit bona veluti pignoris titulo obligari, quamvis specialiter non exprimitur.*

Il primo provvedimento imperiale riconosce, dunque, per i crediti tributari<sup>17</sup> il privilegio del fisco sul patrimonio dei privati, qualificandolo *vice pignorum* e non *pignus*, nel senso che esso è considerato alla stregua del pegno<sup>18</sup> o, meglio, è discipli-

---

<sup>16</sup> P. FREZZA, *Le garanzie*, cit., p. 121, dà risalto al fatto che i due interventi normativi imperiali sono i primi del titolo del Codice, 8.15, dedicato alle ipoteche legali (*In quibus causis pignoris vel hypotheca tacite contrahitur*).

<sup>17</sup> Con il termine *tributum* nel rescritto di Caracalla si fa riferimento in senso tecnico sia al *tributum capitis* sia al *tributum soli*; così H. WAGNER, *Die Entwicklung*, cit., p. 97; P. CERAMI, *La lex in vacuum vendendis e la genesi dell'ipoteca legale del fiscus*, in *AUPA*, 36, 1976, p. 118, nt. 52. Inoltre, F. GRELLE, *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Napoli, 1963, p. 95, nt. 44, con riferimento a D. 50.15.5., Papin. 19 *resp.*, afferma che con il singolare «*tributum*» il giurista individua la prestazione in adempimento di una sola imposizione (*pro pecunia tributi*), con il plurale «*tributa*», invece, l'adempimento che riguardi più di una imposizione (*tributa praeteriti temporis*).

<sup>18</sup> Senza la restrizione di *velut* il *ius pignoris* del fisco è menzionato da D. 40.1.10, Paul. *imp. sent. in cogn. prol. ex libr. sex. 2: Aelianus debitor fiscalis Euemeriam ancillam ante annos multos emerat hac lege, ut manumitteret, eamque manumiserat: procurator cum bona debitoris non sufficientia quaereret, etiam Euemeriae status quaestionem faciebat. placuit non esse iuri fiscali locum, quo omnia bona debitorum iure pignoris tenerentur, quia ea lege*

nato secondo le norme del pegno<sup>19</sup>, evidenziandosi in tal modo tutte le difficoltà connesse con la sua definizione giuridica<sup>20</sup>.

---

*empta est et si manumitteretur, ex constitutione divi Marci ad libertatem perveniret.* S. SOLAZZI, *Il concorso*, cit., p. 143, nt. 1, accettando la congettura di F. KNIEP, *Societas publicanorum*, cit., p. 220 ss., ritiene che il passaggio da *quo a tenerentur* sia interpolato o sospetta un glossema; v., però, le osservazioni di F. SCHULZ, *Die fraudatorische Freilassung im klassischen und justinianischen römischen Recht*, in *ZSS*, 48, 1928, p. 280; S. BOLLA, *Die Entwicklung*, cit., p. 82; F. WIEACKER, *Protopraxie*, cit., p. 245 s.; J. MIQUEL, *El rango*, cit., p. 289; per ulteriori dettagli sul frammento, v., da ultimi, M. RIZZI, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, Milano, 2012, p. 395 ss.; M. BRUTTI, *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*, Roma-Bristol 2020, p. 171 ss.

<sup>19</sup> F. KNIEP, *Societas publicanorum*, cit., p. 333 ss. e p. 349, ravvisa solo un *privilegium exigendi*; F. WIEACKER, *Protopraxie*, cit., p. 241, equipara il diritto del fisco alla *protopraxia*, istituto fondato su precedenti ellenistici, disciplinato, per prevenirne l'esercizio improprio da parte dei funzionari, dall'editto di Tiberio Giulio Alessandro (*OGIS* II, 669 = *IGRR* I, 1263,18-24; del 68 d.C.), che concedeva un'esecuzione privilegiata a garanzia dell'amministrazione imperiale, prevedendo nella confisca (κατοχή) di tutto il patrimonio del debitore fiscale (sulla *protopraxia*, v. anche G. CHALON, *L'édit de Tiberius Julius Alexander. Étude historique et exégétique*, Lausanne, 1964, p. 123 ss.; H.J. WIELING, *Privilegium fisci, praediatura und Protopraxie*, in *ZSS*, 106, 1989, p. 407 ss.; G. PURPURA, *Gli editti dei prefetti d'Egitto. I sec. a.C. - I sec. d.C.*, in *AUPA*, 42, 1992, p. 553 ss., con ulteriore bibliografia). S. SOLAZZI, *Il concorso*, cit., p. 142 s., pensa, invece, ad un *privilegium exigendi*, che consentisse al fisco di pignorare e vendere i beni del debitore con precedenza sugli altri creditori, e che di conseguenza si parlasse nelle fonti di un *pignoris capiendi*. Vedono, invece, che nel rescritto di Caracalla un'ipoteca generale o almeno un diritto di pegno del fisco sul patrimonio del debitore tributario, H. DERNBURG, *Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des heutigen römischen Rechts*, I, Leipzig, 1860, p. 348; D. PAPPULIAS, *Zur Lehre von den Pfandprivilegien*, in *ZSS*, 29, 1908, p. 371; P. FREZZA, *Le garanzie*, cit., p. 121; H. WAGNER, *Die Entwicklung*, cit., p. 100 e p. 106 ss.; P. CERAMI, *La lex in vacuum*, cit., p. 118; H.J. WIELING, *Privilegium fisci*, cit., p. 411 ss. e p. 423 s.; H.M. LENZ, *Privilegia fisci*, Pflaferweiler, 1994, p. 86.

<sup>20</sup> Evidentemente, C.I. 14(15).1 e C.I. 8.14(15).2 riflettono le difficoltà che incontrarono i giuristi nel qualificare giuridicamente il privilegio del fisco in materia, dal momento che esso trovava fondamento non nella volontarietà della costituzione del vincolo patrimoniale ma nella coattività della *obligatio bonorum*; in questa direzione sembrerebbe muoversi già F. WIEACKER, *Protopraxie*, cit., p. 241 e p. 254 s., il quale rileva che, a seguito della soppressione della clausola subordinata (che introduce l'idea di un tacito pegno generale con stretto riferimento alla rubrica del titolo di Giustiniano 8.15), ciò che resta è un documento che si rivela autentico per la sua versione attentamente



Il secondo provvedimento introdurrebbe, invece, il privilegio del fisco sul patrimonio dei privati che hanno concluso un negozio con il fisco, indipendente da un'esplicita convenzione in tal senso.

Per il primo rescritto non sono sollevati particolari dubbi, nel senso che estendere al patrimonio dei contribuenti la garanzia *vice pignorum* per i debiti tributari risponderebbe alle nuove esigenze, dettate dal cambiamento delle modalità di riscossione dei tributi (il passaggio dalla riscossione indiretta a quella diretta)<sup>21</sup>: il tributo viene ora considerato come un vero

---

restrittiva (*velut*): la prerogativa del *fiscus* non deve essere erroneamente interpretata come pegno legale, non più di quanto con cautela la giurisprudenza tardo classica, le cui formule (*veluti pignoris iure, pignoris vice*) mantengono sempre il confine con il *pignus*, ha evitato di utilizzare il sostantivo *pignus* nella sua pienezza. S. SOLAZZI, *Il concorso*, cit., p. 143, esclude in accordo con Wieacker che nella locuzione *veluti pignoris iure* sia necessario riconoscere l'equiparazione al pegno, senza però scorgere, come vorrebbe quest'ultimo, un istituto derivato dalla *protopraxia*; in tal senso anche J. MIQUEL, *El rango*, cit., p. 288; H. WAGNER, *Die Entwicklung*, cit., p. 101; H.J. WIELING, *Privilegium fisci*, cit., p. 415. Si può stabilire, pertanto, un rapporto molto stretto tra le opere dei giuristi, membri del *consilium principis* in età severiana (Papiniano, Paolo, Ulpiano, Trifonino e, probabilmente, Marciano e Macro), ed alcune costituzioni della cancelleria imperiale. Sul *consilium principis* in età severiana, v. G. CICOGLIA, *Consilium principis. Consistorium. Ricerche di diritto romano pubblico e di diritto privato*, Torino, 1902, p. 134 ss.; J. CROOK, *Consilium Principis. Imperial Councils and Cancellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge, 1955, p. 80 ss.; F. AMARELLI, *Consilia principum*, Napoli 1983, p. 139 ss.; ID., *I giuristi e il potere imperiale*, in *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del convegno, Firenze, 21-23 ottobre 2010*, a cura di V. MAROTTA, E. STOLFI, Roma, 2012, p. 205 ss.; T. HONORÉ, *Emperors*, cit., p. 1 ss.; J.-P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial a la fin du principat*, Roma, 1997, p. 200 ss., con ulteriore bibliografia.

<sup>21</sup> Nei limiti evidenziati da S. SOLAZZI, *Il concorso*, cit. 142, il quale dà risalto al fatto che i rescritti sono pervenuti incompleti, in quanto conservano il principio giuridico e non la decisione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'imperatore, il tenore testuale di C.I. 8.14(15).1 sembrerebbe indicare che il diritto di garanzia sarebbe stato da esso solo confermato e non introdotto *ex novo*; v., in tal senso, P. CERAMI, *La lex in vacuom*, cit., p. 120; e, in part., H.J. WIELING, *Privilegium fisci*, cit., p. 413 ss., il quale, al riguardo, non condivide l'opinione diffusa che il *privilegium fisci* sia sorto solo in epoca severiana o addirittura in epoca post-classica, ma ritiene che esso esisteva già alla metà del II sec. d.C. Come rileva, per altro verso, G. KLINGENBERG, *Die vendito*, cit., p. 358 ss., nel rescritto non si menziona il fisco come titola-

e proprio debito fiscale, assistito da una garanzia generale sui beni oggetto di imposizione, trasmissibile a titolo oneroso<sup>22</sup>.

Il secondo rescritto ha sollevato, invece, dubbi sul piano testuale e contenutistico: dal punto di vista testuale è stato rilevato che l'inciso finale (*quamvis specialiter id non exprimitur*), formalmente sgrammaticato, costituirebbe un'aggiunta come risulterebbe confermato dall'intestazione della rubrica del Codice e che, pertanto, il rescritto nella forma codificata rifletterebe un principio valido solo in età giustiniana<sup>23</sup>. In

---

re di un diritto di garanzia, ma si prevede solo che il patrimonio dei debitori è vincolato per il pagamento dei tributi. Lo studioso ravvisa, inoltre un'analoga affermazione in un altro rescritto senza data di Caracalla (C.I. 4.46.1, *Imp. Antoninus A Gemino Materno: Venditionem ob tributorum cessationem factam revocari non oportet neque priore domino pretium offrente neque creditore eius iure hypothecae sive pignoris potior est enim causa tributorum, quibus priore loco omnia cessantis obligata sunt*), per ipotizzare che il diritto di vendita fosse legato al rischio della riscossione dei tributi. Sulle problematiche che emergono dal rescritto in ordine alla mancata risoluzione della vendita, v. M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in MAL ser. VIII, vol. 6, 1954 [Roma, 1955], p. 234 s.; H.J. WIELING, *Privilegium fisci*, cit., p. 427 s.

<sup>22</sup> Così F. GRELLE, *Stipendium*, cit. p. 95 ss., in part., p. 99 s., il quale ritiene che con il rescritto del 213 d.C. sarebbe stata estesa ai crediti tributari una garanzia reale sull'intero patrimonio del contribuente: emergerebbe, pertanto, un rapporto diretto tra i beni oggetto di imposizione e l'amministrazione imperiale, in forza del quale il tributo si configurerebbe come un onere reale sulla proprietà provinciale. In tal senso andrebbero letti due frammenti dei *Responsa* di Papiniano, D. 49.14.36, Papin. 3 *resp.*, e D. 50.15.5.2, Papin. 19 *resp.*: da un lato, il *tributum* si configura come *onus praediorum*, di conseguenza, l'acquirente di fondi, alienati per il mancato pagamento di tributi, deve corrispondere eventuali arretrati (*reliqua*); dall'altro, il possesso designa il soggetto passivo dell'obbligazione. In tal senso v. H.J. WIELING, *Privilegium fisci*, cit., p. 428 s.; G. KLINGENBERG, *Die venditio*, cit., p. 367 ss.

<sup>23</sup> Così F. WIEACKER, *Protopraxie*, cit., p. 241, il quale, però, con opportuna cautela ritiene che sia ancor meno corretto dedurre dall'interpolazione che un *ius pignoris* sia sorto originariamente a favore del *fiscus* solo in seguito ad un espresso accordo tra le parti; P. FREZZA, *Le garanzie*, cit., p. 121 s. e nt. 1, sulla scia di H. DERNBURG, *Das Pfandrecht*, cit., p. 339, nt. 14, il quale menzionava le testimonianze, in cui ricorrevano casi di pegno generale del fisco sul patrimonio dei *conductores vectigalium* (D. 46.1.68.1, Paul. 3 *decr.*; C.I. 7.73.3, *Imp. Antoninus A. Iulianae*), dà risalto, invece, al fatto che il privilegio generale *vice pignoris* esisteva, sin dal principato di Augusto, ma solo per i crediti sorti dalla *locatio vectigalium*, cioè dall'assunzione del servizio di riscossione di tributi. In tal senso, riteneva utile il confronto tra il secondo rescritto

realtà, il passaggio finale più che esprimere un principio destinato ad acquisire validità generale solo nel diritto giustiniano rivela abbastanza chiaramente il carattere di una glossa ad uso scolastico, posteriore al *Codex Gregorianus* e anteriore al *Novus Codex*, probabilmente di IV sec. d.C.: ciò comporterebbe che essa fosse in origine finalizzata ad esplicitare ai futuri operatori giuridici il principio affermato nel provvedimento imperiale e, di conseguenza, ne avallerebbe la genuinità sostanziale.

A sostegno del fatto che per tutto il principato non fosse in vigore il principio di un pegno generale a favore del fisco per i crediti di natura contrattuale e che il diritto del fisco fosse equiparato alla posizione di altro creditore pignoratorio viene richiamato, inoltre, un frammento tratto dai *Digesta* di Scévola:

D. 20.4.21pr., Scaev. 27 dig.: *Titius Seiae ob summam, qua ex tutela ei condemnatus erat, obligavit pignori omnia bona sua quae habebat quaeque habiturus esset: postea mutuatus a fisco pecuniam pignori ei res suas omnes obligavit: et intulit Seiae partem debiti et reliquam summam novatione facta eidem*

---

di Caracalla e il § 5 del *fr. de iure fisci* (FIRA II, 628): *Bona eorum qui cum fisco contrahunt [leg]e vacuaria [vigesimalia] velut pignoris iure fisco obligantur, non solum ea quae habent, sed ea quae postea habituri sunt*; sulla datazione del *Fragmentum* ad età tardo severiana, v. G. CERVENCA, s.v. *Fragmenta de iure fisci*, in NNDI VII, Torino, 1961, p. 619 s.; H. WAGNER, *Die Entwicklung*, cit., p. 37 ss.; S. CORCORAN, s.v. *Fragmentum (Fragmenta) de Iure Fisci*, in *The Encyclopedia of Ancient History*, Malden, 2013, p. 2758. P. CERAMI, *La lex in vuom*, cit., p. 100 ss., dà risalto, però, al fatto che nella prospettiva del § 5 i *conductores vectigalium* durante il principato, a differenza degli *exactores tributorum* dell'età del dominato, sono legati da vincoli di natura contrattuale e non da rapporti di natura organica; per altro verso, non rientrerebbero i soggetti menzionati in C.I. 8.14(15).1 (*qui censentur*), dal momento che questi sarebbero vincolati non in base ad un rapporto contrattuale, ma ad uno di carattere anticonvenzionale (*tributorum causa*). Lo studioso (p. 113 ss.), con riferimento al rescritto del 214 d.C., ritiene che il passaggio *bona velut pignoris titulo* fornisca un fondamentale indizio del regime della garanzia dei crediti fiscali proprio dell'età severiana, ed ipotizza la probabile soppressione dall'originale delle parole *lege vacuaria*, con la seguente restituzione del testo del provvedimento imperiale: *Certum eius, qui cum fisco contrahit, bona <lege vacuaria> velut pignoris titulo obligari [quamvis specialiter id non exprimitur]*.

*promisit, in qua obligatione similiter ut supra de pignore convenit. Quaesitum est, an Seia praefrenda sit fisco et in illis rebus, quas Titius tempore prioris obligationis habuit, item in his rebus, quas Titius tempore priorem obligationem adquisiit, donec universum debitum suum consequatur. Respondit nihil proponi, cur non sit praefrenda.*

Da quanto emerge dal testo tradito<sup>24</sup>, nel rapporto tra pegno privato e quello generale del *fiscus* varrebbe la precedenza cronologica: Titio aveva impegnato la sua proprietà presente e futura a favore Seia per un debito conseguente ad una condanna per cattiva amministrazione del patrimonio pupillare<sup>25</sup>, e successivamente al fisco tutti i suoi beni (*res suas omnes*) a seguito di un mutuo. Poi era stato effettuato il pagamento di parte del debito e, novata la parte restante dell'obbligazione, si era costituito nuovamente un pegno sulle stesse cose. Sce-

---

<sup>24</sup> F. GRELLE, *Un municipio grecoquente in un responso di Cervidio Scevola*, in *Ancient Cities, 1, Roman Imperial Cities in the East and in Central-Southern Italy*, a cura di N. ANDRADE, C. MARCACCINI, G. MARCONI, D. VIOLANTE, Roma, 2019, p. 217, alla luce delle considerazioni di M. TALAMANCA, *I clienti di Q. Cervidio Scevola*, in *BIDR*, 103-104, 2000-2001 [2009], p. 486 ss.; e J.G. WOLF, *Die Doppelüberlieferungen in Scaevolus Responserwerken*, in *SDHI*, 73, 2007, p. 37 ss., dà risalto al fatto che i *Digesta*, al pari dei *Responsa*, riprendono materiali frutto dell'attività di consulenza di Scevola, ma non sono un suo prodotto letterario, dal momento che essi furono raccolti e pubblicati dopo la sua morte, probabilmente già dai suoi allievi, avendo vicende complesse prima di giungere, attraverso edizioni tarde, ai compilatori giustiniane: il dettato delle formulazioni pervenuteci di quesiti e di risposte deve essere, di conseguenza, adeguatamente verificato.

<sup>25</sup> Si deve ritenere che nella fattispecie si trattasse di *tutela impuberis*, dal momento che già da età tardo repubblicana, in considerazione dell'ormai riconosciuta piena responsabilità della donna *sui iuris* in ordine agli atti di disposizione del proprio patrimonio, l'*auctoritas tutoris* in questi casi era una mera formalità e, di conseguenza, contro il *tutor mulieris* non poteva essere esercitata nessuna delle azioni previste contro il *tutor impuberis*; sull'inammissibilità dell'*actio tutelae* contro il *tutor mulieris*, cfr. Gai. 1.191: *Unde cum tutore nullum ex tutela iudicium mulieri datur; at ubi pupillorum pupillarumque negotia tutores tractant, eis post pubertatem tutelae iudicium rationem reddunt*; su cui v. P. ZANNINI, *Studi sulla tutela mulierum*, I, *Profili funzionali*, Torino, 1976, p. 58 e nt. 13, p. 75 ss.; Id., *Studi sulla tutela mulierum*, II, *Profili strutturali e vicende storiche dell'istituto*, Torino, 1979, p. 38 e nt. 64, con ampia discussione della bibliografia.

vola concede precedenza a Seia rispetto al fisco non solo sui beni di Titio presenti al momento di costituzione del pegno, ma anche su quelli futuri<sup>26</sup>. Dal testo emergerebbe, da un lato, che il pegno del fisco deriverebbe da un autonomo atto di costituzione, successivo e distinto da quello del mutuo, dall'altro, che il *ius pignoris* del fisco sarebbe equiparato a quello di Seia.

Pur con riferimento ad una fattispecie analoga, presenta differenze significative un frammento tratto dalle *Disputationes* di Ulpiano, in cui si richiama un responso di Papiniano.

D. 49.14.28, Ulp. 3 *disp.*: *Si qui mihi obligaverat quae habet habiturusque esset cum fisco contraxerit, sciendum est in re postea acquisita fiscum potioem esse debere Papinianum respondisse: quod et constitutum est. praevenit enim causam pignoris fiscus.*

Nella fattispecie prospettata da Ulpiano si verifica il concorso di due ipoteche generali sui beni di un medesimo debitore, la prima costituita a seguito di convenzione a favore di un creditore privato, la seconda a favore del fisco come conseguenza di altro rapporto negoziale, successivamente concluso tra il fisco e il debitore stesso: il responso di Papiniano e il provvedimento imperiale<sup>27</sup>, ricordato nel testo, riconoscono preferenza al fisco sui beni che il debitore ha acquisito successivamente. Il testo originario doveva essere molto più ampio e ricco di dettagli rispetto a quello tradito, che conserva solo la decisione, adattata al principio, affermatosi in età tardo antica dell'assoluta prevalenza dell'ipoteca legale del fisco (*praevenit enim causam pignoris fiscus*)<sup>28</sup>: il responso di Papiniano (*in re postea acqui-*

<sup>26</sup> Sul passo v. F. WIEACKER, *Protopraxie*, cit., p. 246 s.; J. MIQUEL, *El rango*, cit., p. 290 s.; P. FREZZA, *Le garanzie*, cit., p. 123; P. CERAMI, *Contrahere*, cit., p. 286 s.; H.J. WIELING, *Privilegium fisci*, cit., p. 426 e p. 433.

<sup>27</sup> Sull'influenza del pensiero di Papiniano sull'attività normativa della cancelleria imperiale, v. G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano, 1963, p. 117 ss.; A. LOVATO, *Studi sulle Disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, p. 361 e nt. 178.

<sup>28</sup> F. KNIEP, *Societas publicanorum*, cit., p. 217, non ravvisa un'ipoteca generale del fisco alla luce della frase, *praevenit enim causam pignoris fiscus*, dove il fisco è contrapposto alla *causa pignoris*, ma si deve rilevare che la fra-

sita *fiscum potioem esse debere*), nonostante non possa ricondursi a tale principio, risulta in evidente contrasto con il principio posto alla base del responso di Cervidio Scevola. Come è stato argomentato, i due responsi, che presuppongono una diversa disciplina, rifletterebero due fasi differenti dell'evoluzione del privilegio del fisco<sup>29</sup>. Dal frammento di Cervidio Scevola emerge, infatti, che il *ius pignoris* del fisco si costituisse solo con un'apposita *conventio* e, in caso di concorso con altri crediti privilegiati dei privati, vigesse la regola *prior tempore potior iure*<sup>30</sup>; con Papiniano, invece, il *ius pignoris* del fisco è conseguenza diretta della sua stessa attività negoziale, e si riconosce sugli acquisti futuri del debitore priorità al fisco: viene attestato, pertanto, un nuovo regime del fisco, che risulta anche da un preciso indirizzo legislativo della cancelleria imperiale.

---

se in questione è probabilmente una glossa. F. WIEACKER, *Protopraxie*, cit., p. 247, seguito da J. MIQUEL, *El rango*, cit., p. 291 s., spiega, invece, il testo ritenendo che la *protopraxia* a favore del fisco riguardi i beni acquisiti prima che su di essi si estenda la garanzia dei privati, ma esclude il principio della priorità dell'ipoteca generale del fisco rispetto a pegni precedenti dei privati, non essendo esso desumibile dalle fonti. Secondo H.J. WIELING, *Privilegium fisci*, cit., p. 427, il testo rivelerebbe, pertanto, una tendenza a concedere diritti speciali al fisco, come si può vedere in C.I. 4.8.1, potendosi dedurre dalla frase finale non un privilegio generale di preferenza, ma solo una disciplina limitata alla fattispecie in esame, in conseguenza dell'emergere simultaneo dei diritti.

<sup>29</sup> P. FREZZA, *Le garanzie*, cit., p. 123, rileva che il responso di Papiniano e il provvedimento imperiale richiamato possono costituire una rilevante innovazione rispetto alla disciplina giuridica dell'età precedente, che emerge dal responso di Scevola, pur non ritenendo priva di fondamento anche l'ipotesi opposta, in base alla quale il privilegio del fisco fosse giustificato dalla particolare natura del credito, che non si evince dal testo tradito. Più decisa la posizione di P. CERAMI, *Contrahere*, cit., p. 288 ss., il quale data proprio all'età dei Severi la nuova disciplina del pegno del fisco, che comporta l'estensione a tutti i negozi di soluzioni in origine create per specifiche figure contrattuali.

<sup>30</sup> Occorre, comunque, rilevare che già in età tardo antonina si avvertisse il bisogno di comprendere quale principio dovesse seguirsi nel concorso tra *ius pignoris* del fisco e pegno di privati, in considerazione del fatto che Cervidio Scevola è interpellato proprio per questa ragione e, dunque, in questi casi non si desse per scontata l'applicazione del principio della priorità temporale. Inoltre, non si deve sottovalutare un elemento della fattispecie, che forse può aver inciso la decisione del giurista: il debito di Titio nei confronti di Seia era conseguente ad una condanna per cattiva amministrazione del patrimonio pupillare.

4. Un'eccezione al suddetto principio sembrerebbe introdotta da un frammento, tratto dal *liber singularis de delatoribus* di Marciano, che si presenta come una rielaborazione di un rescritto di Settimio Severo e Caracalla<sup>31</sup>.

D. 49.14.22 pr.-1, Marcian, *lib. sing. delat.*: *Res, quae in controversia sunt, non debent a procuratore Caesaris distrahi, sed differenda est eorum venditio, ut divus quoque Severus et Antoninus rescripserunt, et defuncto maiestatis reo, parato herede purgare innocentiam mortui, distractionem bonorum suspendi iusserunt, et generaliter prohibuerunt rem distrahi a procuratore, quae esset in controversia. 1 Res autem nexas pignori distrahere procuratores possunt. sed si ante alii res obligatae sunt iure pignoris, non debet procurator ius creditorum laedere: sed si quidem superfluum est in re, permittitur procuratori vendere ea lege, ut inprimis creditoribus praecedentibus satisfiat et si quid superfluum est, fisco inferatur aut, si acceperit totum fiscus, solvat ipse: vel simpliciter si vendidit procurator iubebit pecuniam, quam deberi creditori privato fuerit probatum, exsolvi ei. ita divus Severus et Antoninus rescripserunt.*

Marciano fa riferimento ad un rescritto di Settimio Severo e Caracalla che estende ai beni fiscali, la cui proprietà è ogget-

---

<sup>31</sup> Il provvedimento, esplicitamente attribuito a Settimio Severo e Caracalla, deve collocarsi intorno al 211 d.C.; v. G. PROVERA, *La vindictio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964, p. 147 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Execranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984, p. 176 s.; S. PULIATTI, *Il 'De iure fisci'*, cit., pp. 200-202; F. NASTI, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antonini e dei Severi*, Napoli, 2013<sup>2</sup>, p. 83. In realtà, non è certo che si tratti di un unico rescritto diviso in due parti, uno riferito alla vendita di una *res in controversia* e l'altra alla vendita di *bona damnatorum*, sui quali insistono precedenti diritti di garanzia di terzi. In ogni caso è evidente il processo di generalizzazione di puntuali interventi della cancelleria, in origine volti alla soluzione di un caso specifico. Il fatto che l'intervento imperiale abbia la forma del rescritto, peraltro, non è da escludere per la presenza del verbo *iubeo*, generalmente usato con riferimento ai *decreta principum*. Come è stato evidenziato, infatti, da V. GIODICE SABBATELLI, *La tutela dei fedecommissi fra Augusto e Vespasiano*, Bari, 1993, p. 77, nt. 20, il verbo *iubeo* appare, alla luce delle testimonianze epigrafiche, papirologiche e letterarie, suscettibile di un uso assai più ambiguo ed elastico; in tal senso, anche M. RIZZI, *Imperator cognoscens*, cit., p. 71, nt. 168.

to di contestazione giudiziale, il divieto di vendita previsto per le *res litigiosae*. La notizia è confermata da Callistrato, che cita tra le ipotesi in cui è ammessa la *nuntiatio ad fiscum* quella dell'avvenuta vendita della *res* fiscale la cui proprietà è in contestazione in sede giudiziaria (*rem litigiosam venundari*)<sup>32</sup>. È chiaro che il rescritto imperiale, citato da Marciano, è indirizzato al *procurator Caesaris*, al quale si contesta di vendere beni del fisco la cui proprietà è oggetto di contestazione giudiziale, e interviene a vendita avvenuta, altrimenti non si giustificherebbero il carattere di censura dello stesso provvedimento, nonché l'affermazione di norme procedurali di proibizione. Gli imperatori si muovono sulla stessa linea in merito alla vendita dei beni di un defunto, accusato di lesa maestà, decidendo che la vendita sia sospesa, in considerazione del fatto che l'erede si dichiara in grado di dimostrare l'innocenza del defunto. È probabile che questa fosse in sostanza la risposta contenuta nell'intervento della cancelleria, nonostante i dubbi sollevati dall'espressione *generaliter prohibuerunt*, presente nel *principium*, in cui si stabilisce che il procuratore non deve pro-

---

<sup>32</sup> Cfr. D. 49.14.1 pr., Call., 1 *de iur. fisc.*: *Variae causae sunt, ex quibus nuntiatio ad fiscum fieri solet. aut enim se quis, quod tacite relictum est, profitetur capere non posse vel ab alio praeventus defertur: vel quod mors ab heredibus non vindicatur: vel quod indignus quis heres nuntiat: vel quod princeps heres institutus et testamentum sive codicilli subreptu esse nuntiantur: vel quod dicatur quis thesaurum inveniss: vel magni pretii rem minoris ex fisco comparasse; vel praevaricatione fiscum victum esse: vel eum decessisse, qui in capitaliu crimine esset: vel etiam post mortem aliquem reum esse: vel domum destructam esse; vel ab accusatione recessum; vel rem litigiosam venundari: vel poenam fisco ex contracto privato deberi; vel adversus leges commissum factum esse. Il fragmentum de iure fisci 1,8 (= FIRA II, 628: *Qui contra edictum divi Augusti rem litigiosam a non possidente comparavit, praeterquam quod emptio nullius momenti est, poenam quinquaginta sestertiorum fisco repraesentare compellitur. Res autem litigiosa videatur, de qua lis apud suum iudicem delata est. Sed hoc in provincialibus fundis prava usurpatione optinuit*) attesta che il divieto di vendere in generale una *res litigiosa* risaliva ad un editto di Augusto che trovava però un precedente, come ricorda G. PROVERA, *La vindicatio*, cit., p. 148, nt. 60, in una disposizione delle XII tavole, citata da Gaio, anche se questa non si riferisce alla vendita di una *res litigiosa*, ma alla *dedicatio in sacrum* (D. 44.6.3. Gai. 6 *ad leg. duod. tab.*); sulle problematiche connesse con il frammento di Callistrato, e con la disposizione delle XII tavole, v. G. PROVERA, *La vindicatio*, cit., p. 147 ss.*



cedere alla vendita forzata delle *res* che siano oggetto di controversia, ma sospenderla<sup>33</sup>.

Nel § 1, inoltre, si introduce il principio in forza del quale non si deve ledere il diritto di precedenza dei creditori privati, diritto legato alla precedenza della garanzia rispetto all'insorgenza della pretesa del fisco. I procuratori possono alienare i beni devoluti dal fisco, in quanto *bona damnatorum*<sup>34</sup>, ma avendo riguardo ai creditori precedenti e trasferendo al fisco solo la differenza (*superfluum*)<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> F. DE MARINI AVONZO, *I limiti alla disponibilità della «res litigiosa» nel diritto romano*, Milano, 1967, p. 77, nt. 169, ritiene che, in relazione alla vendita di cose ereditarie oggetto di controversia tra privati e fisco, che le rivendicava, l'espressione *res quae in controversia sunt* indichi una fase anteriore al processo. Diversamente, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum. Rinnovo politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978, p. 46, nt. 6, secondo il quale la testimonianza di Marciano si riferisce alla discussione dinanzi al giudice fiscale; in tal senso, anche F. NASTI, *Studi sulla tradizione*, cit., p. 83.

<sup>34</sup> Che la vendita menzionata nel § 1 riguardi beni confiscati ad un condannato si potrebbe evincere da due elementi: 1) il frammento di Marciano è tratto dal *liber singularis de delatoribus* e riguarda, pertanto, quelle devoluzioni che si realizzavano con la collaborazione di delatori privati e senza che vi fosse, pertanto, fra fisco e privati un precedente rapporto tributario o contrattuale, in ordine al quale non è prevista una denuncia al fisco (cfr. D. 49.14.1 pr., su cui v., da ultimo, S. PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 299 ss., con bibliografia); 2) nel *principium*, si fa esplicito riferimento al fatto che la *venditio bonorum*, che deve essere sospesa, ha per oggetto beni appartenuti ad un defunto accusato di *maiestas*.

<sup>35</sup> Un caso analogo a quello riportato nel § 1 è attestato in P.Oxy. XXIV, 2411, col. II, 29-53 (post 173/4 d.C.) una petizione di una donna, indirizzata ad un funzionario superiore, non meglio individuabile, al quale costei chiede di ordinare allo stratego del *vopòg* di mettere all'asta i beni che un suo debitore ha posto a garanzia del credito da lei concesso. Successivamente gli stessi beni sono stati devoluti al fisco: si è verificato un concorso fra fisco e creditore ipotecario di data anteriore. Nel caso richiamato da Marciano, però, è il *procurator* che si cura di soddisfare il credito del privato (*pecuniam quam debere creditori privato fuerit probatum*), mentre nel documento ossirinchita il recupero del credito avviene con la riduzione del prezzo di aggiudicazione. In altri termini, la scrivente chiede che lo stratego sia invitato a mettere in vendita all'asta i beni posti a garanzia del credito, e contestualmente presenta un'offerta d'acquisto, con l'intesa che in caso di aggiudicazione, dal prezzo sarebbe stato detratto l'ammontare del suo credito. Su tutte le problematiche relative a P.Oxy. XXIV, 2411 v., da ultimo, S. ALESSANDRI, *Da Nerva a Comodo*, cit., p. 141 ss.

Il contrasto tra quanto sancito dal rescritto di Settimio Severo e Caracalla e il principio di un diritto generale di pegno, che prevale anche su precedenti diritti di garanzia di privati è, pertanto, solo apparente, dal momento che la fattispecie sottoposta all'attenzione della cancelleria imperiale non riguardava un credito tributario o contrattuale del fisco, ma una devoluzione di beni ad altro titolo<sup>36</sup>.

5. In età severiana sembrerebbe, dunque, giunto a conclusione quel processo di stabilizzazione di un diritto generale di pegno a favore fisco in ordine ai crediti di natura tributaria e contrattuale: il fisco sarebbe titolare di un diritto di pegno su tutti i beni (presenti e futuri) dei propri debitori.

In tal senso andrebbe letta l'affermazione di Ermogeniano presente in D. 49.14.46.3: il giurista, nel tentativo di elaborare con riferimento al pegno del fisco una disciplina uniforme e chiara, destinata agli operatori giuridici del tempo, è chiamato a conciliare istituti di origine diversa, nonché provvedimenti imperiali spesso contraddittori, perché adottati per ragioni particolari o per determinati ambiti territoriali<sup>37</sup>. L'avverbio *semper* assume, di conseguenza, un significato ben preciso nel ragionamento del giurista: ribadire il carattere gene-

---

<sup>36</sup> In tal senso S. BOLLA, *Die Entwicklung*, cit., p. 84, la quale rileva che, nel caso in cui si tratta di richieste avanzate dal fisco come conseguenza di condanna (*bona damnatorum*), D. 49.14.37 prevede che gli altri creditori debbano essere soddisfatti con precedenza, costituendo questo l'unica eccezione (cfr. anche C.I. 10.7.1); v. anche G. KLINGENBERG, *Die Venditio*, cit., p. 388 ss.

<sup>37</sup> F. WIEACKER, *Protopraxie*, cit., p. 252 ss., dà risalto al fatto che le fonti attestano, oltre alla *protopraxia* ben documentata, un generale *ius fisci* e pegni generali contrattuali, difficilmente conciliabili con una *protopraxia* comunque praticata: a seconda dell'origine del privilegio fiscale, mancavano necessariamente le condizioni per una decisione uniforme, in quanto esso era fondato costantemente sulla concreta discrezionalità degli ordini o delle decisioni dell'imperatore o nelle province dei suoi rappresentanti e in Egitto del prefetto. In tal senso, anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, «Imperium mixtum». *Ulpiano Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in *Index*, 18, 1990, p. 132, nt. 15 (= Id., *Imperium mixtum*, cit., p. 156, nt. 15), il quale rileva che la legislazione fiscale è così strettamente connessa alle alterne vicende della lotta politica, che appare necessario ricorrere a categorie generali e ad ipotizzare linee di tendenza con la massima tutela.

rale di un diritto del fisco, probabilmente formatosi su modelli dell'Egitto e recepiti gradualmente nella legislazione imperiale<sup>38</sup>, ma che era ancora privo di una disciplina uniforme e non contraddittoria.

---

<sup>38</sup> Così S. SOLAZZI, *Il concorso*, cit., p. 144, condividendo sul punto la ricostruzione di F. WIEACKER, *Protopraxie*, cit., p. 241 ss.

**SERGIO ALESSANDRÌ, Brevi considerazioni in tema di *ius pignoris* del fisco. Ancora su D. 49.14.46.3, *Hermogenianus VI iuris epitomatarum***

Il giurista Ermogeniano in un frammento, tratto dal VI libro delle *Epitomi*, riconosce al fisco un generale *ius pignoris*. L'avverbio *semper*, nonostante non sia stato considerato un'aggiunta giustiniana, attesta, da un lato, il punto di arrivo del processo di stabilizzazione di un privilegio del fisco, dall'altro l'intenzione del giurista di enunciare un principio univoco.

**Parole chiave:** Hermogenianus, *fiscus*, *ius pignoris*, concorso di crediti.

**SERGIO ALESSANDRÌ, Brief considerations on the *ius pignoris* of the revenue. Again on D. 49.14.46.3, *Hermogenianus VI iuris epitomatarum***

The jurist Hermogenianus in a fragment taken from the sixth book of the *Epitomes* recognizes to the *fiscus* a general *ius pignoris*. The adverb *semper*, despite not being considered a Justinian's addition, attests, on the one hand, the point of arrival of the stabilization process of a privilege of the *fiscus*, on the other hand, the intention of the jurist to enunciate a univocal principle.

**Key words:** Hermogenianus, *fiscus*, *ius pignoris*, contest of credits.